



COMUNE DI LOIANO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

**ORDINANZA DEL RESPONSABILE
POLIZIA MUNICIPALE**

ORDINANZA RESPONSABILI / 18
Del 08/04/2024

OGGETTO:

FESTA DI FINE RAMADAN PARCHEGGIO S. MARGHERITA STADIO

POLIZIA MUNICIPALE\RESPONSABILE DI AREA

MAZZETTI ROBERTO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Il Responsabile dell'Area Polizia Municipale

Visti gli articoli 6 – 7 del Decreto Legislativo 30/04/92 n° 285 - Codice della Strada.

Vista la legge 142/90 e successive modificazioni.

Visto il D.l.vo 80/98.

Viste le circolari Ministero dell'Interno n. 3- 4 /1998.

Visto lo Statuto del Comune di Loiano.

Visto il decreto Sindacale – n. 23 del 21/12/2023 recante: "NOMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA "POLIZIA MUNICIPALE" PERIODO 01/01/2024 - 30/09/2024"

VISTO che in data 10 Aprile 2024 dalle ore 7,00 alle ore 10,00, è previsto nel parcheggio dello Stadio di Loiano un evento organizzato dall'associazione ERRAHMA in occasione della fine del Ramadan;

VISTA la domanda presentata dall'associazione ERRAHMA, volta ad ottenere lo spazio di suolo pubblico del parcheggio dello stadio a Loiano per la festa di fine Ramadan

CONSIDERATA la necessità per motivi di sicurezza nella circolazione di inibire la circolazione veicolare nel tratto interessato dalla manifestazione.

DISPONE

Per i motivi in premessa elencati:

Il divieto di circolazione e la sosta per tutti i veicoli su tutto il piazzale del parcheggio dello Stadio Comunale in via S. Margherita dalle ore 6:00 alle ore 11,00 del 10 Aprile 2024.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali conformemente alle disposizioni CDS da porsi a cura dell'organizzazione dell'evento

Il dispositivo della presente ordinanza non si applica ai mezzi di Polizia e Soccorso ed di pubblica utilità per interventi di emergenza.

Entro le ore 11:00 del giorno 10 Aprile 2024 l'organizzazione dell'evento, deve rimuovere eventuali strutture e depositi utilizzati. L'inottemperanza comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art.21 c.1 e 4 del vigente CDS.

Valutata la manifestazione con medio profilo di rischio l'organizzatore dell'evento, deve inoltre assicurare i seguenti requisiti:

- devono essere assicurati i requisiti di accessibilità dei mezzi di soccorso all'interno dell'area della manifestazione se questa si svolge all'aperto;
- il parametro di affollamento non potrà prevedere una densità superiore a 1,2 persone/mq;
- mappatura degli idranti presenti nel luogo dove si svolgerà la manifestazione;
- la presenza di un estintore ogni 200 mq di superficie da integrarsi eventualmente con estintori carrellati.
- Presenza di personale addetto alla sicurezza, con attestato di idoneità tecnica, per l'espletamento delle procedure di emergenza e lotta antincendio (1 ogni 250 persone) per n. 3 addetti
- valutazione della tempistica di intervento dei vigili del fuoco che non dovrà essere superiore a 15 minuti. Qualora superiore dovrà essere prevista una risorsa idrica dedicata;
- redazione di un piano di emergenza che dovrà riportare l'individuazione di un soggetto dell'organizzazione responsabile della sicurezza, le azioni da mettere in atto in caso di

emergenza, le procedure per l'evacuazione in caso di emergenza, disposizioni per richiedere l'intervento degli organi preposti al soccorso, specifiche misure per l'assistenza delle persone diversamente abili.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art.37 comma terzo del Codice della strada e art.4 del regolamento di esecuzione, o in alternativa al Tribunale Amministrativo Regionale.

Loiano li